



**Comando Unità Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare Carabinieri**  
SM - Ufficio OAIO - Servizio CITES

N. 295/8-2 di prot.

Roma, 26 maggio 2017

**OGGETTO:** CITES - CIRCOLARE ESPLICATIVA SUGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE NELLA 17<sup>A</sup> CONFERENZA DELLE PARTI CITES

AL	SERVIZI CITES TERRITORIALI	<u>LORO SEDI</u>
	REGIONI A STATUTO SPECIALE Servizi CITES Territoriali	<u>LORO SEDI</u>
	PROVINCE AUTONOME Servizi CITES Territoriali	<u>LORO SEDI</u>
	NUCLEI OPERATIVI CARABINIERI CITES	<u>LORO SEDI</u>
	COMANDI REGIONE CARABINIERI FORESTALE	<u>LORO SEDI</u>

e, per conoscenza,

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI II REPARTO - SM - UFFICIO OPERAZIONI	<u>ROMA</u>
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	<u>ROMA</u>
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE	<u>ROMA</u>
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI GABINETTO DEL MINISTRO	<u>ROMA</u>

CIRCOLARE N. 12/2017

1. Al fine di fornire uniformi e univoche indicazioni per l'espletamento degli adempimenti connessi al passaggio di specie animali dall'All. B all'All. A del Reg.(CE) 338/97, conseguente alle decisioni assunte in occasione dell'ultima Conferenza delle Parti CITES (CoP17), si trasmette l'unita Circolare esplicativa, predisposta congiuntamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Vogliano i Comandi Regione in indirizzo provvedere alla trasmissione della presente al livello di Comando Stazione.
3. Per opportuna informazione, si comunica che la Circolare in oggetto è contestualmente inviata alle associazioni di categoria interessate (AISAD, SOR e FOI), per la massima diffusione presso gli associati.

*d'ordine*  
**IL CAPO UFFICIO**  
*(Gen. B. Donato Monaco)*



**CIRCOLARE ESPLICATIVA SUGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLE  
DETERMINAZIONI DELLA DICIASSETTESIMA CONFERENZA DELLE PARTI DELLA  
CONVENZIONE CITES**

A seguito delle decisioni assunte in occasione della 17ª Conferenza delle Parti, è stato adottato il Reg.(UE) 2017/160, che ha modificato il Reg. (CE) 338/97 ed è entrato in vigore il 04/02/2017.

Sottolineando che la regolamentazione CITES non è stata modificata, con tale circolare si vogliono fornire le informazioni relative agli adempimenti che dovranno essere assicurati a seguito del passaggio di specie di animali dall'Allegato B all'Allegato A CITES, come - ad esempio - la specie *Psittacus erithacus* (pappagallo cenerino).

Per i PRIVATI CITTADINI che possiedono un animale da compagnia di una specie trasferita dall'Allegato B all'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97:

- Entro il **3 luglio 2017** (novanta giorni dalla data di pubblicazione del Reg.(UE) 2017/160 nella G.U. Italiana - Seconda serie speciale), il proprietario/detentore deve presentare **denuncia di detenzione** dell'esemplare all'Arma dei Carabinieri - Servizio CITES territoriale, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 150/92; il proprietario/detentore deve possedere la documentazione per provare la legale origine dell'esemplare (es. fattura, dichiarazione di cessione, denuncia di nascita), onere già previsto prima dell'inserimento in Allegato A, trattandosi di specie già presenti in Allegato B.

La denuncia dovrà essere redatta conformemente al modello SCT6 (allegato alla Circolare Servizio CITES n. 6/2014), completa di tutte le informazioni richieste e **degli estremi di marcatura degli esemplari**, sottoscritta e inoltrata dal denunciante secondo le modalità previste dall'art. 38 D.P.R. 445/2000. La denuncia andrà inoltre corredata con l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti speciali di prelievo nella misura di euro 11,62, tramite bollettino postale intestato alla Tesoreria Prov.le di Viterbo C/C n. 10178010 ovvero tramite bonifico su IBAN: IT59J0760103200000010178010 - SWIFT:BPPIITRR, con causale: "Tesoreria Provinciale di Viterbo - D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di prelievo". Con il modello SCT6 potrà essere denunciata la detenzione di tutti gli esemplari posseduti, pagando un unico contributo di euro 11,62. Successivamente alla ricezione della denuncia, il Servizio CITES competente, una volta definiti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, provvede ad inoltrare una apposita lettera informativa (allegato 5 allegato alla Circolare Servizio CITES n. 6/2014) al denunciante, concernente la presa d'atto della denuncia, le opportune informazioni riguardanti le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di commercio e detenzione di specie incluse in allegato A nonché ogni altra utile informazione per poter reperire la modulistica all'uopo predisposta.

- Dal 4 febbraio 2017 si dovrà provvedere alla **marcatura** degli esemplari, **qualora mancante**, con apposito sistema di identificazione come previsto dall'art. 66 Reg (CE) 865/2006 e dall'art. 5 comma 5 della Legge n. 150/92. Ad esempio nel caso del pappagallo cenerino, qualora l'esemplare acquisito in data antecedente al 4 febbraio 2017, fosse sprovvisto di anello identificativo, il detentore provvederà al marcaggio tramite applicazione di radiosegnalatore a microcircuitto non modificabile (microchip). Per tale procedura ci si dovrà rivolgere ad un medico veterinario. Per gli esemplari nati dopo il 4 febbraio 2017 si

† In caso si intenda vendere o sfruttare l'esemplare a fini commerciali così come definiti nell'articolo 8, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 338/97, si veda la sezione relativa agli allevatori.

provvederà con il metodo di marcatura prescritto al paragrafo 8 dell'art. 66 reg. (CE) 865/2006 (inanellatura della zampa con anello senza interruzioni, fabbricato industrialmente ed applicato nei primi giorni di vita dell'animale, di diametro tale da impedirne una successiva rimozione, recante una marcatura individuale).

- 
- Il proprietario/detentore che deve movimentare il proprio esemplare **al di fuori dell'Unione Europea** potrà utilizzare un **certificato di proprietà personale** in luogo di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione (solo **nel caso in cui il Paese di destinazione lo consenta**<sup>2</sup>). Altrimenti dovrà munirsi di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione secondo le modalità descritte nella sezione relativa agli allevatori. La richiesta di un **certificato di proprietà personale** può essere presentata all'Arma dei Carabinieri - Servizio CITES territoriale corredata con l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti speciali di prelievo nella misura di euro 15,49, tramite bollettino postale intestato alla Tesoreria Prov.le di Viterbo C/C n. 10178010 ovvero tramite bonifico su IBAN: IT59J0760103200000010178010 - SWIFT:BPPIITRR, con causale: "Tesoreria Provinciale di Viterbo - D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di prelievo".
- **Qualsiasi movimentazione all'interno dell'Unione europea** (comprese eventuali cessioni a titolo gratuito) di esemplari vivi di specie transitate dall'allegato B all'allegato A (es. pappagallo cenerino), per i quali non sia stato rilasciato un certificato dove vengono riconosciuti come nati e allevati in cattività ai sensi dell'art. 54 Reg. (CE) 865/06 (fonte "C"), **dovrà essere previamente autorizzato** dall'Arma dei Carabinieri - Servizio CITES, mediante il rilascio di un certificato ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del Reg.(CE) n. 338/97. La richiesta andrà corredata con l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti speciali di prelievo nella misura di euro 15,49, tramite bollettino postale intestato alla Tesoreria Prov.le di Viterbo C/C n. 10178010 ovvero tramite bonifico su IBAN: IT59J0760103200000010178010 - SWIFT:BPPIITRR, con causale: "Tesoreria Provinciale di Viterbo - D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di prelievo". Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria in caso di spostamento temporaneo per urgenti trattamenti medico veterinari, nonché in caso di documentata necessità di spostamento temporaneo, **in ambito nazionale e al seguito del detentore**, per contingenti motivi di lavoro, studio o simili, nel rispetto delle pertinenti norme sul benessere e trasporto di animali e sempreché l'esemplare venga direttamente riportato nel sito per esso autorizzato. In tali casi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 150/1992, è fatto obbligo di comunicare le variazioni del luogo di custodia degli esemplari stessi all'SCT competente utilizzando il modello SCT4 (allegato alla Circolare Servizio CITES n. 6/2014). In caso di **nuove nascite**, il proprietario/detentore deve presentare la Denuncia di nascita in cattività, entro 10 gg. dall'evento, all'Arma dei Carabinieri - Servizio CITES territoriale, compilata secondo il modello SCT1/A (e non più SCT1/ B).
- Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 150/1992, il proprietario/detentore è obbligato a **comunicare l'avvenuto decesso dell'esemplare** all'Arma dei Carabinieri - Servizio CITES territoriale utilizzando il modello SCT5 (allegato alla Circolare Servizio CITES n. 6/2014).
- Per l'eventuale **sfruttamento commerciale**<sup>5</sup> le **importazioni, esportazioni o riesportazioni** di esemplari vivi di specie transitate dall'allegato B all'allegato A ,si rimanda alla disciplina richiamata nella sezione relativa agli allevatori.

---

<sup>2</sup> Gli altri Stati Parte della Convenzione CITES potrebbero avere adottato misure più restrittive rispetto alla disciplina della Convenzione. È bene quindi informarsi presso le autorità del Paese di destinazione con congruo anticipo.

Per gli ALLEVATORI che detengono esemplari di una specie trasferita dall'Allegato B all'Allegato A del Reg. (CE) n. 338/97 a scopo commerciale:

- entro il **3 luglio 2017** (novanta giorni dalla data di pubblicazione del Reg.(UE) 2017/160 nella G.U. Italiana - Seconda serie speciale), l'allevatore deve fare **denuncia di detenzione** all'Arma dei Carabinieri - Servizio CITES territoriale, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 150/92; l'allevatore deve possedere la documentazione per provare la legale origine dell'esemplare (ad es. fattura, dichiarazione di cessione, denuncia di nascita), onere già previsto prima dell'inserimento in Allegato A, trattandosi di specie già presenti in Allegato B.

La denuncia dovrà essere redatta conformemente al modello SCT6 (allegato alla Circolare Servizio CITES n. 6/2014), sottoscritta e inoltrata dal denunciante secondo le modalità previste dall'art. 38 D.P.R. 445/2000. La denuncia andrà inoltre corredata con l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti speciali di prelievo nella misura di euro 11,62, tramite bollettino postale intestato alla Tesoreria Prov.le di Viterbo C/C n. 10178010 ovvero tramite bonifico su IBAN: [T59]0760103200000010178010 - SWIFT:BPPIITRR, con causale: "Tesoreria Provinciale di Viterbo - D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di prelievo". Con il modello SCT6 potrà essere denunciata la detenzione di tutti gli esemplari posseduti, pagando un unico contributo di euro 11,62.

Successivamente alla ricezione della denuncia, il Servizio CITES competente, una volta definiti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, provvede ad inoltrare una apposita lettera informativa (allegato 5) al denunciante, concernente la presa d'atto della denuncia, le opportune informazioni riguardanti le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di commercio e detenzione di specie incluse in allegato A nonché ogni altra utile informazione per poter reperire la modulistica all'uopo predisposta.

- Dal **4 febbraio 2017** l'allevatore deve provvedere alla **marcatatura** degli esemplari, **qualora mancante**, con apposito sistema di identificazione, come previsto dall'art. 66 Reg (CE) 865/2006 e dall'art. 5 comma 5 della Legge n. 150/92. Ad esempio nel caso del pappagallo cenerino, qualora l'esemplare acquisito in data antecedente al 4 febbraio 2017, fosse sprovvisto di anello identificativo, il detentore provvederà al marcaggio tramite applicazione di radiosegnalatore a microcircuito non modificabile (microchip). Per tale procedura ci si dovrà rivolgere ad un medico veterinario. Per gli esemplari nati dopo il 04 febbraio 2017 si provvederà con il metodo di marcatura prescritto al paragrafo 8 dell'art. 66 reg. (CE) 865/2006 (inanellatura della zampa con anello senza interruzioni, fabbricato industrialmente ed applicato nei primi giorni di vita dell'animale, di diametro tale da impedirne una successiva rimozione, recante una marcatura individuale).
- Entro il **3 maggio 2017** (trenta giorni dalla data di pubblicazione del Reg.(UE) 2017/160 nella G.U. Italiana - Seconda serie speciale), l'allevatore è tenuto alla **compilazione del registro di detenzione** di cui al D.M. 8 gennaio 2002 per la detenzione degli esemplari delle specie animali (vivi, morti, loro parti) inclusi nell'allegato A al Reg.(CE) n. 338/97. Chi ne fosse sprovvisto potrà richiedere detto registro all'Arma dei Carabinieri - Servizio CITES territoriale.
- In caso di **nuove nascite**, l'allevatore deve presentare la Denuncia di nascita in cattività, entro 10 gg. dall'evento, all'Arma dei Carabinieri - Servizio CITES territoriale, compilata secondo il modello SCT1/A (e non più SCT1/B).
- Per lo **sfruttamento commerciale** (ad es. nel caso di vendita, anche in una mostra/fiera all'interno dell'UE) di **esemplari nati precedentemente al 2 gennaio 2017**, l'allevatore deve presentare all'Arma dei Carabinieri - Servizio CITES territoriale richiesta di **certificazione**



a scopo commerciale. La richiesta andrà corredata con l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti speciali di prelievo nella misura di euro 15,49, tramite bollettino postale intestato alla Tesoreria Prov.le di Viterbo C/C n. 10178010 ovvero tramite bonifico su IBAN: IT59J0760103200000010178010 - SWIFT:BPPIITRR, con causale: "Tesoreria Provinciale di Viterbo - D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di prelievo".

Secondo quanto già diramato con Circolare Servizio CITES n. 6/2014, a fronte delle opportune verifiche documentali sulla legale acquisizione/detenzione e sulla sussistenza dei presupposti di cui alla lettera a) dell'art. 8.3 del Reg. (CE) 338/97 (acquisizione/introduzione dell'esemplare prima della introduzione della specie in allegato A) verrà rilasciato un certificato per lo scopo richiesto, senza necessità di acquisire il parere della Commissione Scientifica CITES. La fonte andrà indicata in base alle valutazioni compiute in sede di istruttoria (compresa la fonte C qualora sia accertato il rispetto dell'art.54 del Reg. (CE) 865/2006). Qualora i soggetti facciano istanza di certificazione di cui alla lettera d) dell'art. 8.3 del Reg. (CE) 338/97, richiedendo specificamente il riconoscimento della fonte C (esemplari nati ed allevati in cattività ai sensi dell'art. 54 del Reg. (CE) 865/2006), i Servizi CITES territoriali provvederanno ad istruire l'iter amministrativo coinvolgendo la Commissione Scientifica CITES, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria.

- Per lo sfruttamento commerciale<sup>3</sup> (ad es. nel caso di vendita, anche in una mostra/fiera all'interno dell'UE) di esemplari nati successivamente al 2 gennaio 2017, l'allevatore deve presentare all'Arma dei Carabinieri - Servizio CITES territoriale richiesta di **certificazione a scopo commerciale** ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. d) del Reg. (CE) n. 338/97. L'allevatore dovrà compilare il modello **SCT2/A**, corredata da tutti i documenti giustificativi; il Servizio CITES competente, dopo aver valutato le condizioni di ammissibilità e i presupposti rilevanti per il prosieguo del procedimento e, in particolare, la completezza delle informazioni richieste nella scheda informativa di cui al modello **SCT2/A**, ivi compreso gli estremi della marcatura della riserva riproduttiva e degli esemplari riprodotti, dispone gli adempimenti istruttori del caso e provvede ad inviarla alla segreteria della Commissione Scientifica CITES (CSC). In caso di esito positivo dell'istruttoria preliminare svolta dal Servizio CITES competente e a seguito del parere favorevole espresso dalla Commissione scientifica CITES, detto Servizio provvederà al rilascio del certificato richiesto, attribuendo il codice origine "C" (captive) per indicare l'origine dell'animale quale allevato in cattività in conformità all'art. 54 del reg. (CE) n. 865/2006. In caso di alienazione, l'acquirente dovrà essere adeguatamente informato della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per garantirne una corretta detenzione.

La richiesta andrà corredata con l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti speciali di prelievo nella misura di euro 15,49, tramite bollettino postale intestato alla Tesoreria Prov.le di Viterbo C/C n. 10178010 ovvero tramite bonifico su IBAN: IT59J0760103200000010178010 - SWIFT:BPPIITRR, con causale: "Tesoreria Provinciale di Viterbo - D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di prelievo".

- Nel caso in cui un esemplare nato ed allevato in cattività debba essere spostato per essere **esposto in una mostra/fiera** (intra o extra UE), il proprietario potrà richiedere un certificato per mostra itinerante ai sensi degli artt. 30 e seguenti del Reg. (CE) n. 865/2006. Il certificato ha una durata di tre anni, consente molteplici spostamenti transfrontalieri extra UE,

---

<sup>3</sup> Ai sensi del Reg.(CE) n. 338/97 sono considerati sfruttamento commerciale l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione

l'esposizione dell'esemplare **ma non la sua alienazione**; l'esemplare deve pertanto rientrare nello Stato membro in cui è stato registrato, prima della data di scadenza del certificato. La richiesta può essere presentata all'Arma dei Carabinieri - Servizio CITES corredata con l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti speciali di prelievo nella misura di euro 15,49, tramite bollettino postale intestato alla Tesoreria Prov.le di Viterbo C/C n. 10178010 ovvero tramite bonifico su IBAN: IT59J0760103200000010178010 - SWIFT:BPPIITRR, con causale: "Tesoreria Provinciale di Viterbo - D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di prelievo".

- **Qualsiasi movimentazione all'interno dell'Unione europea** (comprese eventuali cessioni a titolo gratuito) di esemplari vivi di specie transitate dall'allegato B all'allegato A (es. pappagallo cenerino), per i quali non sia stato rilasciato un certificato dove vengono riconosciuti come nati e allevati in cattività ai sensi dell'art. 54 Reg. (CE) 865/06 (fonte "C"), **dovrà essere previamente autorizzato** dall'Arma dei Carabinieri - Servizio CITES, mediante il rilascio di un certificato ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del Reg.(CE) n. 338/97. La richiesta andrà corredata con l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti speciali di prelievo nella misura di euro 15,49, tramite bollettino postale intestato alla Tesoreria Prov.le di Viterbo C/C n. 10178010 ovvero tramite bonifico su IBAN: IT59J0760103200000010178010 - SWIFT:BPPIITRR, con causale: "Tesoreria Provinciale di Viterbo - D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di prelievo". Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria in caso di spostamento temporaneo per urgenti trattamenti veterinari, nonché in caso di documentata necessità di spostamento temporaneo, in ambito nazionale e al seguito del detentore, per contingenti motivi di lavoro, studio o simili, nel rispetto delle pertinenti norme sul benessere e trasporto di animali e sempreché l'esemplare venga direttamente riportato nel sito per esso autorizzato. In tali casi, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 150/1992, è fatto obbligo di comunicare le variazioni del luogo di custodia degli esemplari stessi all'SCT competente.
- Le **importazioni** e le **esportazioni**<sup>4</sup> di esemplari delle specie elencate nell'allegato A devono essere **previamente autorizzate** dal Ministero dello Sviluppo economico mediante il rilascio di una licenza di importazione o di esportazione, ai sensi dell'articolo 4 e 5 del Reg.(CE) n. 338/97. La richiesta andrà corredata con l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti speciali di prelievo nella misura di euro 15,49, tramite bollettino postale intestato alla Tesoreria Prov.le di Viterbo C/C n. 10178010 ovvero tramite bonifico su IBAN: IT59J0760103200000010178010 - SWIFT:BPPIITRR, con causale: "Tesoreria Provinciale di Viterbo - D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di prelievo".
- Le **riesportazioni**<sup>5</sup> di esemplari delle specie elencate nell'allegato A devono essere **previamente autorizzati** dall'Arma dei Carabinieri - Servizio CITES, mediante il rilascio di un certificato di riesportazione, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del Reg.(CE) n. 338/97. La richiesta andrà corredata con l'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti speciali di prelievo nella misura di euro 15,49, tramite bollettino postale intestato alla Tesoreria Prov.le di Viterbo C/C n. 10178010 ovvero tramite bonifico su IBAN: IT59J0760103200000010178010 - SWIFT:BPPIITRR, con causale: "Tesoreria Provinciale di Viterbo - D.M. Ambiente 28/5/93 diritto speciale di prelievo".
- ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 150/1992, il proprietario è obbligato a comunicare l'avvenuto **decesso** all'Arma dei Carabinieri - Servizio CITES territoriale.

<sup>4</sup> Gli altri Stati Parte della Convenzione CITES potrebbero avere adottato misure più restrittive rispetto alla disciplina della Convenzione. È bene quindi informarsi presso le autorità del Paese di destinazione con congruo anticipo.

<sup>5</sup> Per riesportazione si intende l'esportazione dal territorio dell'Unione europea di un esemplare precedentemente introdotto.